



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 4.4.2006
COM(2006) 154 definitivo

2006/0056 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti

{SEC(2006) 421}

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivazione e obiettivi della proposta**

L'acquacoltura è un settore in rapida espansione, orientato all'innovazione e alla ricerca di nuovi sbocchi. Per adeguare la produzione alle condizioni di mercato, il settore deve puntare sulla diversificazione delle specie allevate.

In passato il comparto dell'acquacoltura ha tratto vantaggi economici dall'introduzione di specie esotiche, quali la trota iridea e l'ostrica giapponese, e dall'allevamento di specie non presenti in determinate zone a causa dell'esistenza di barriere biogeografiche. È quindi probabile che per soddisfare la domanda del mercato esso continuerà ad utilizzare nuove specie. Pertanto appare prudente dissociare tale crescita economica dai rischi potenziali derivanti per gli ecosistemi dall'introduzione di specie esotiche, prevenendo interazioni biologiche negative con le popolazioni indigene, comprese le mutazioni genetiche, e limitando la diffusione di specie non bersaglio ed altri impatti dannosi. Questo è il principale obiettivo della presente proposta.

Va osservato che esistono scambi significativi di organismi esotici, per lo più pesci, quali specie ornamentali. Tuttavia la detenzione di tali organismi in negozi di animali da compagnia, centri florovivaistici e acquari privati e commerciali non è contemplata dalla politica comune della pesca ed esula pertanto dal campo di applicazione della presente proposta.

Le specie esotiche invasive sono state identificate come una delle cause principali del declino della biodiversità nell'UE e su scala mondiale. Esse possono altresì produrre impatti significativi sul piano socioeconomico. Tutti questi fattori rischiano di compromettere il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di sviluppo sostenibile. Nel suo piano d'azione per la biodiversità nel settore della pesca (COM(2001) 162, Vol. IV) la Commissione si è impegnata, nell'ambito dell'azione IX "Limitare l'introduzione di nuove specie e sicurezza zoonosanitaria", a realizzare una valutazione accurata dell'impatto di nuove specie non indigene nell'acquacoltura e a promuovere l'applicazione del codice di condotta per l'introduzione e il trasferimento di organismi marini del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) nonché del codice di condotta e manuale di procedure per l'introduzione e il trasferimento di organismi marini o d'acqua dolce della Commissione consultiva europea per la pesca nelle acque interne (EIFAC).

Inoltre, nell'ambito della strategia per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura europea (COM(2002) 511), la Commissione si è impegnata a proporre regole di gestione applicabili all'introduzione di specie esotiche in acquacoltura. La presente proposta di regolamento mira a istituire un quadro comunitario atto a garantire un'efficace protezione dell'ambiente acquatico dai rischi connessi all'impiego di specie esotiche in acquacoltura, sulla base delle norme volontarie elaborate dal CIEM e dall'EIFAC. Ai fini del presente regolamento, l'acquacoltura comprende attività quali la mitilicoltura su fondale nonché le pratiche di ripopolamento e la pesca "put-and-take" (immetti e cattura), che presuppongono l'utilizzo di tecniche di acquacoltura.

- **Contesto generale**

Il libro "Invasive aquatic species in Europe" (E. Leppäkoski et al, 2002) individua 69 specie esotiche introdotte in Europa per pratiche di acquacoltura o di ripopolamento dalla fine del XIX secolo: 28 molluschi bivalvi, 27 pesci, 10 alghe, 3 gasteropodi e una pianta da fiori. Due di queste - la trota iridea e l'ostrica giapponese – figurano attualmente tra le principali specie acquicole europee: ciò dimostra che, se realizzata in modo controllato, l'introduzione di specie esotiche può essere benefica per l'industria. L'ostrica giapponese, che secondo le stime rappresenta attualmente l'80% della produzione mondiale di ostriche, si sta espandendo a tal punto da superare in alcune zone i banchi di mitili (*Mytilus edulis*).

I movimenti di specie non indigene sono in molti casi responsabili della diffusione di parassiti e di agenti patogeni. Ad esempio, lo sporozoo *Bonamia ostreae*, che secondo gli scienziati è stato introdotto nella Comunità attraverso movimenti di ostriche europee dalla costa pacifica nordamericana, ha decimato gli stock indigeni di ostriche della Comunità. Tuttavia, trattandosi di una materia già disciplinata dalla normativa zoosanitaria comunitaria, la diffusione di patogeni non rientra nel campo di applicazione della presente proposta. Per analogia, la normativa riguardante le specie esotiche non si applica ai parassiti, già contemplati dalle norme di polizia sanitaria.

I movimenti di bivalvi possono inoltre comportare la diffusione di specie esotiche non bersaglio, con conseguenti danni sugli ecosistemi. Insieme alle ostriche, ad esempio, sono stati introdotti organismi infestanti quali la *Crepidula fornicata* e la *Styela clava*. È una vera e propria fortuna che l'introduzione di organismi di questo tipo nelle acque marine e nelle acque dolci non abbia provocato danni più seri, tenuto conto del numero di specie e dei luoghi di origine. Tuttavia non vi è spazio per il compiacimento ed è quindi giunto il momento di adottare la normativa proposta.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Un importante atto del diritto comunitario nel settore considerato è la direttiva 92/43/CE sugli habitat naturali, in virtù della quale gli Stati membri "controllano che l'introduzione intenzionale nell'ambiente naturale di una specie non locale del proprio territorio sia disciplinata in modo da non arrecare alcun pregiudizio agli habitat naturali nella loro area di ripartizione naturale né alla fauna e alla flora selvatiche locali, e, qualora lo ritengano necessario, vietano siffatta introduzione". Tuttavia non è chiaro in che modo vengano disciplinate dalla direttiva le introduzioni accidentali e non intenzionali e le introduzioni in ambienti non naturali.

La possibilità che si verifichino duplicazioni o sovrapposizioni tra i provvedimenti amministrativi già adottati in applicazione della direttiva Habitat e la nuova proposta di regolamento non rappresenta necessariamente un problema, in quanto, come è auspicabile, l'esperienza acquisita con il precedente regime potrà contribuire alla messa a punto e al conseguente funzionamento del nuovo sistema di autorizzazioni previsto dalla presente proposta di regolamento.

La questione degli impatti dannosi di specie esotiche è contemplata anche da altri atti della normativa comunitaria, quali le direttive concernenti la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti (valutazione di impatto ambientale), la salute animale nel settore dell'acquacoltura e la creazione di un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

Manca tuttavia uno specifico riferimento all'acquacoltura, il che comporta un margine di rischio quanto alla diffusione di tali specie e ai conseguenti danni ambientali.

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

Per le ragioni suesposte si è concluso che, allo stadio attuale, le disposizioni vigenti non sono del tutto adeguate a disciplinare l'impiego di specie esotiche in acquacoltura. In ogni caso, si propone che la concessione di autorizzazioni nell'ambito del presente regolamento lasci impregiudicato l'obbligo di conformarsi alle norme esistenti. Se in futuro sarà elaborata una disciplina comunitaria più ampia per le specie esotiche, il presente regolamento sarà adeguato di conseguenza o accolto nella nuova disciplina.

Le misure oggetto della presente proposta offrono un importante contributo ai fini dell'integrazione delle problematiche ambientali nella politica comune della pesca, in ottemperanza al disposto dell'articolo 6 del trattato. In tale contesto va segnalato che la presente proposta era già stata anticipata da una serie di testi politici specifici adottati nell'ambito della riforma della PCP¹.

La proposta di regolamento, che pone in essere una serie di misure previste dalla strategia per la diversità biologica della CE e dal piano di azione a favore della biodiversità nel settore della pesca², dovrebbe contribuire al conseguimento dell'obiettivo di arrestare la perdita di biodiversità, fissato dal Sesto programma d'azione per l'ambiente e dalla strategia della CE a favore dello sviluppo sostenibile. Essa concorrerà inoltre al raggiungimento dell'obiettivo generale di una significativa riduzione della perdita di biodiversità, previsto dal piano di attuazione del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile.

Inoltre le misure proposte sono conformi ai principi guida per la prevenzione, l'introduzione e la mitigazione dagli impatti derivanti da specie esotiche che costituiscono una minaccia per gli ecosistemi, gli habitat o le specie, adottati con la decisione VI/23 della Convenzione sulla diversità biologica, di cui la Comunità europea è parte contraente.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DI IMPATTO

- **Consultazione delle parti interessate**

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale dei partecipanti

Sono state condotte consultazioni formali con un gruppo di esperti costituito da 46 rappresentanti degli Stati membri (15 esperti governativi dell'UE a 15 e sette dell'UE a 10), dei paesi SEE-EFTA (tre esperti governativi), del settore (sei esperti designati dal gruppo di lavoro "Acquacoltura" del comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura), delle ONG (due persone provenienti dal Regno Unito e una dai Paesi Bassi), del CIEM (cinque persone con esperienza del gruppo di lavoro per le introduzioni e i trasferimenti), dell'EIFAC (un esperto),

¹ Comunicazione della Commissione sull'istituzione di un piano d'azione comunitario volto a integrare le esigenze di tutela dell'ambiente nella politica comune della pesca, COM(2002) 186; Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo "Una strategia per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura europea", COM(2002) 511.

² Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo – Piano d'azione a favore della biodiversità nel settore della pesca, COM(2001) 162 def.

della NASCO (un rappresentante della sede principale e uno del gruppo di collegamento con il settore), oltre ad altri quattro esperti del settore privato. Nel dicembre 2003 si è svolta a Bruxelles una riunione con questo gruppo allo scopo di discutere un documento di lavoro già diffuso in precedenza ed assistere a una serie di presentazioni realizzate da esperti del settore privato. Osservazioni scritte sulla proposta di regolamento sono state trasmesse nel 2004 e 2005. Nello stesso periodo la proposta è stata presentata e discussa in tre diverse occasioni nell'ambito del gruppo di lavoro "Acquacoltura" del comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura.

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

Il progetto iniziale prevedeva che nella proposta venissero incorporate le misure di contenimento per il salmone d'allevamento. Tuttavia, poiché i vigenti orientamenti della NASCO in materia stanno formando oggetto di una valutazione sulla base dell'esperienza acquisita e del progresso scientifico, i partecipanti alla consultazione hanno chiesto che tale aspetto sia trattato separatamente e non rientri nel campo di applicazione della normativa sulle specie esotiche. Si è quindi ritenuto opportuno escluderlo dalla presente proposta. I soggetti consultati, ad eccezione delle ONG, si sono espressi contro un approccio eccessivamente centralizzato e dirigista e la proposta è stata modificata in modo da riconoscere la competenza degli Stati membri in questo settore. D'altro canto sono stati chiesti orientamenti armonizzati in materia di presentazione delle domande, valutazione dei rischi e quarantena, richiesta che è stata soddisfatta al fine di consentire l'applicazione uniforme della legislazione in tutti gli Stati membri. La proposta è basata in larga misura sui pareri ricevuti.

• **Ricorso a pareri di esperti**

Settori/ambiti scientifici di competenza

Sono stati inclusi i settori "biologia ed ecologia marina e delle acque interne" e "tecnologia dell'acquacoltura".

Metodologia applicata

Riunione formale dei gruppi di interesse previa distribuzione di un documento di lavoro. Consultazione del comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura seguita da due cicli di consultazione per posta elettronica sulle bozze di testo.

Principali organizzazioni /esperti consultati

- i) Organizzazioni internazionali quali il CIEM, l'EIFAC e la NASCO;
- ii) enti di ricerca specializzati quali il *Marine Organism Investigations and Hull International Fisheries Institute*;
- iii) esperti delle amministrazioni degli Stati membri, del settore dell'acquacoltura e delle ONG.

Sintesi dei pareri ricevuti e utilizzati

Dalla consultazione emerge sostanzialmente un ampio consenso quanto all'esistenza di rischi potenzialmente gravi con conseguenze irreversibili. Più concretamente, emergono gli aspetti tecnici di seguito enunciati.

La questione del contenimento deve essere trattata separatamente. Particolare attenzione deve essere prestata alle definizioni, soprattutto per quanto riguarda la distinzione tra specie autoctone e alloctone. Nel campo di applicazione della presente normativa devono rientrare sia le pratiche di ripopolamento basate su tecniche d'acquacoltura che l'acquacoltura tradizionale. È opportuno includere nella procedura una valutazione dei rischi che comprenda misure di mitigazione dei rischi e di protezione, indicando da chi deve essere eseguita e approvata la valutazione stessa. Il regolamento non deve essere eccessivamente prescrittivo, ma lasciare agli Stati membri un certo margine di gestione. Occorre sviluppare una competenza europea sugli impianti di quarantena. Gli OGM devono rientrare nel campo d'applicazione della proposta e i triploidi non devono essere considerati inoffensivi. La proposta si basa in larga misura sui suddetti pareri; tuttavia gli OGM sono stati esclusi dal suo campo di applicazione in quanto già contemplati dalla legislazione comunitaria vigente e in corso di elaborazione nel settore considerato.

Mezzi impiegati per rendere accessibile al pubblico il parere degli esperti

Le principali conclusioni della riunione dei portatori di interesse sono state presentate al gruppo di lavoro "Acquacoltura" (gruppo II) del comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura; i verbali della riunione sono disponibili nel sito Internet della DG FISH. Nella fase di consultazione per via elettronica la maggior parte dei messaggi è stata trasmessa agli altri partecipanti senza alcun avviso di riservatezza.

• **Valutazione di impatto**

Dall'esame delle diverse opzioni in sede di valutazione di impatto risulta che la presente proposta è preferibile all'opzione di non applicare la normativa ai movimenti all'interno della Comunità, operando una distinzione tra introduzioni di specie esotiche e traslocazioni di specie localmente assenti dal loro areale di distribuzione per motivi biogeografici. Il settore ha osservato che i costi per la presentazione delle domande, la valutazione dei rischi e la quarantena precluderebbero in futuro agli operatori la possibilità di presentare domande di introduzione di specie esotiche. La proposta tiene conto di tale osservazione e non impone sistematicamente al richiedente di farsi carico della valutazione dei rischi (cfr. articolo 9, paragrafo 1). Come è stato affermato sopra, la maggior parte delle pratiche di acquacoltura attuali è basata su specie esotiche (trota iridea, ostrica giapponese, carpa) e gli operatori possono raggrupparsi per condividere i costi connessi alla raccolta delle informazioni necessarie per la stesura della domanda e, se richiesta, per l'analisi dei rischi. La proposta prevede inoltre la possibilità di concedere autorizzazioni per movimenti successivi, da realizzare entro un termine massimo di cinque anni, con conseguente riduzione dei costi e semplificazione delle procedure.

In conformità della prassi attualmente applicata dall'UE in materia di analisi dei rischi, si è deciso di separare la funzione della valutazione (comitato consultivo) da quella della gestione (autorità competente), abbandonando la proposta iniziale di attribuire entrambe le funzioni all'autorità competente. In sede di valutazione di impatto si è inoltre verificato che la proposta non fosse prematura, dato che la problematica delle specie esotiche rientrerà anche nel campo d'applicazione della convenzione internazionale sulle acque di zavorra adottata dall'IMO nel febbraio 2004. Tuttavia, non essendo stata ancora stabilita la data di entrata in vigore di tale convenzione e considerata la natura dei rischi associati alle specie esotiche, si è concluso, in ossequio al principio di precauzione, che fosse opportuno intervenire.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

• Sintesi delle misure proposte

L'obiettivo dello strumento proposto, nella sua formulazione attuale, è stabilire il giusto equilibrio tra sussidiarietà e proporzionalità. La decisione sulle domande di introduzione è lasciata agli Stati membri, che saranno in grado di valutarne i rischi nel rispetto delle condizioni stabilite. I richiedenti sono tenuti a fornire alle autorità dello Stato membro informazioni sufficienti per esprimere una valutazione. Le domande, che hanno carattere obbligatorio, devono essere abbastanza esaustive da permettere di stabilire se il movimento è di tipo routinario o non routinario. Devono inoltre essere forniti criteri adeguati per consentire allo Stato membro di decidere se è necessario procedere a una valutazione del rischio ambientale (VRA) e stabilire a chi compete tale valutazione. L'esame della valutazione di rischio ambientale consentirà a sua volta di decidere in merito all'opportunità di concedere o meno l'autorizzazione. Se un movimento rischia di interessare anche un altro Stato membro, la Commissione ha la facoltà di consultare gli altri Stati membri e i comitati pertinenti nell'ambito di una "procedura comunitaria". In tal caso la Commissione può decidere di confermare, annullare o modificare la decisione entro un periodo di sei mesi. La proposta è in gran parte basata sui codici volontari del CIEM e dell'EIFAC e sul codice nazionale canadese sulle introduzioni e i trasferimenti di organismi acquatici, che integra in modo significativo il codice del CIEM. Essa non esclude l'applicazione volontaria dei codici CIEM ed EIFAC a livello nazionale.

• Base giuridica

In considerazione della specificità delle attività di acquacoltura e dell'obiettivo della conservazione delle risorse acquatiche viventi nell'ambito della politica comune della pesca (articolo 1, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere a) e f), del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio³), la base giuridica della proposta è l'articolo 37 del trattato.

• Principio di sussidiarietà

Il principio di sussidiarietà si applica nella misura in cui la proposta non è di competenza esclusiva della Comunità.

Come precisato sopra, la presente proposta rientra nell'ambito della politica comune della pesca, che è di competenza esclusiva della Comunità. Il principio di sussidiarietà non trova quindi applicazione.

• Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni di seguito esposte.

- Fra le principali indicazioni emerse dalla riunione di consultazione del dicembre 2003 figurano l'esigenza di proporzionalità e la necessità di garantire che la nuova normativa sia accolta favorevolmente dal settore e non venga considerata un ulteriore onere legislativo di difficile gestione. Anziché optare per la soluzione più semplice, che consisterebbe nel vietare qualsiasi impiego di specie esotiche, la

³ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

proposta mira a conciliare in modo equilibrato le esigenze del settore con gli aspetti di protezione ambientale.

- La proposta prevede un'equa ripartizione dell'onere finanziario e amministrativo tra tutti gli attori.

- **Scelta dello strumento**

Lo strumento proposto assume la forma di un regolamento. Benché in linea di principio sarebbe stato possibile ricorrere a una direttiva, si è ritenuto che fosse nell'interesse comune, considerata la natura dinamica del settore acquicolo, adottare modalità di applicazione sotto forma di regolamento piuttosto che istituire l'obbligo di un risultato finale.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Il regolamento può avere una certa incidenza in termini di tempo dedicato dal personale per la redazione delle domande di autorizzazione di movimenti di specie esotiche e in termini di risorse necessarie per la consultazione dello CSTEP e del comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura. Tuttavia tali mansioni rappresentano un lavoro di routine per i suddetti comitati.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione⁴,

visto il parere del Parlamento europeo⁵,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁶,

considerato quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 6 del trattato, le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile.
- (2) L'acquacoltura è un settore in rapida espansione, orientato all'innovazione e alla ricerca di nuovi sbocchi. Per adeguare la produzione alle condizioni di mercato, il settore deve puntare sulla diversificazione delle specie allevate.
- (3) In passato il comparto dell'acquacoltura ha tratto vantaggi economici dall'introduzione di specie esotiche e dalla traslocazione di specie localmente assenti (ad esempio la trota iridea, l'ostrica giapponese e il salmone). L'obiettivo politico per il futuro consiste quindi nel massimizzare i benefici derivanti da tali pratiche evitando nel contempo alterazioni degli ecosistemi e interazioni biologiche negative con le popolazioni indigene, comprese le mutazioni genetiche, e limitando la diffusione di specie non bersaglio ed altri impatti dannosi sugli habitat naturali.
- (4) Le specie esotiche invasive sono state identificate come una delle cause principali della perdita di biodiversità. L'articolo 8, lettera h), della Convenzione sulla diversità biologica (CDB), della quale la Comunità è parte contraente, impone a ciascuna parte contraente, per quanto possibile e appropriato, di vietare l'introduzione di specie esotiche che minacciano gli ecosistemi, gli habitat o le specie e di controllare ed eradicare tali specie. In particolare, la conferenza delle parti alla CDB ha adottato la decisione VI/23 relativa alle specie esotiche che minacciano gli ecosistemi, gli habitat o le specie, il cui allegato stabilisce principi guida per la prevenzione, l'introduzione e

⁴ GU C , , pag. .

⁵ GU C , , pag. .

⁶ GU C , , pag. .

la mitigazione degli impatti di dette specie esotiche. (cfr.: <http://www.biodiv.org/decisions/default.aspx?m=COP-06&id=7197&lg=0>).

- (5) La traslocazione di specie all'interno del loro areale di distribuzione naturale verso zone in cui tali specie sono localmente assenti per specifiche ragioni biogeografiche può comportare rischi per gli ecosistemi sviluppatasi in tali zone. È quindi opportuno che tale pratica rientri nel campo di applicazione del presente regolamento.
- (6) Occorre pertanto che la Comunità elabori un quadro normativo volto a garantire un'adeguata protezione dell'ambiente acquatico dai rischi derivanti dall'impiego di specie alloctone in acquacoltura. Detto quadro normativo dovrebbe comprendere procedure per l'analisi dei rischi potenziali, l'attuazione di provvedimenti basati sui principi di prevenzione e precauzione ed eventualmente l'adozione di piani d'emergenza. Tali procedure dovrebbero essere definite tenendo conto dell'esperienza acquisita nell'ambito di normative volontarie quali il codice di condotta per l'introduzione e il trasferimento di organismi marini del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e il codice di condotta e manuale di procedure per l'introduzione e il trasferimento di organismi marini o d'acqua dolce della Commissione consultiva europea per la pesca nelle acque interne (EIFAC).
- (7) Le misure previste dal presente regolamento non pregiudicano l'applicazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche⁷, della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati⁸, della direttiva 2006/XX/CE del Consiglio relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie⁹ e della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque¹⁰.
- (8) I rischi potenziali, che in alcuni casi possono interessare una vasta scala geografica, sono inizialmente più evidenti a livello locale. Le caratteristiche dei vari ambienti acquatici locali della Comunità possono differire in modo significativo e gli Stati membri dispongono di conoscenze, sistemi di monitoraggio e competenze adeguate per valutare e gestire i rischi cui sono esposti gli ambienti acquatici soggetti alla loro sovranità o giurisdizione. Pertanto è opportuno che l'attuazione delle misure previste dal presente regolamento sia principalmente affidata alla competenza degli Stati membri.
- (9) Tuttavia, in caso di rischi rilevanti e comuni ad altri Stati membri, è necessario disporre di un sistema comunitario di consultazione delle parti interessate e convalida delle autorizzazioni prima del loro rilascio da parte degli Stati membri. È opportuno

⁷ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁸ GU L 175 del 5.7.1985, pag. 4. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/35/CE (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17).

⁹ GU ... inserire il numero ufficiale della direttiva del Consiglio (adottata dalla Commissione il 23.8.2005, COM(2005) 362).

¹⁰ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

che il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), istituito dall'articolo 33 del regolamento (CE) 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca¹¹, formuli il proprio parere scientifico nell'ambito della consultazione e che il comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura, istituito dalla decisione 1999/478/CEE¹², trasmetta il parere dei gruppi di interesse nei settori dell'acquacoltura e della tutela ambientale.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Oggetto, campo d'applicazione e definizioni

Articolo 1 *Oggetto*

Il presente regolamento istituisce un quadro volto a disciplinare l'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti, al fine di ridurre al minimo l'eventuale impatto di tali pratiche sull'ambiente acquatico e contribuire in questo modo allo sviluppo sostenibile del settore.

Articolo 2 *Campo d'applicazione*

1. Il presente regolamento si applica all'introduzione di specie esotiche e alla traslocazione di specie localmente assenti ai fini del loro utilizzo in acquacoltura nella Comunità.
2. Il presente regolamento non si applica alle traslocazioni di organismi acquatici all'interno di uno Stato membro, eccetto nei casi seguenti:
 - a) traslocazioni verso, da o tra territori non europei di uno Stato membro;
 - b) traslocazioni effettuate tra le acque di diverse ecoregioni quali definite nell'allegato II della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque¹³, e
 - c) casi in cui, sulla base dei pareri scientifici formulati, vi sia motivo di temere possibili ripercussioni ambientali derivanti dalla traslocazione.
3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono decidere che il presente regolamento si applichi alle traslocazioni realizzate sul proprio territorio anche in altri casi.

¹¹ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

¹² GU L 187 del 20.7.1999, pag. 70.

¹³ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

4. Il presente regolamento si applica a tutti gli impianti di acquacoltura soggetti alla giurisdizione degli Stati membri, a prescindere dalle loro dimensioni o caratteristiche o dalle specie di organismi acquatici allevate. Il presente regolamento si applica alla pratica dell'acquacoltura a prescindere dal mezzo acquicolo utilizzato.
5. Il presente regolamento non si applica alla detenzione di animali acquatici o piante ornamentali in negozi di animali da compagnia, centri florovivaistici e acquari che non siano in alcun modo a contatto diretto con le acque naturali della Comunità o in impianti dotati di sistemi di trattamento degli effluenti conformi alle finalità previste all'articolo 1.

Articolo 3 *Definizioni*

Ai fini del seguente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- (1) "acquacoltura": l'allevamento o la coltura di organismi acquatici mediante l'impiego di tecniche volte ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell'ambiente, la resa degli organismi in questione; questi ultimi rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compresa la raccolta;
- (2) "impianto di acquacoltura aperto": un impianto in cui l'acquacoltura è praticata in un mezzo acquatico non separato dal mezzo acquatico naturale mediante barriere impenetrabili atte ad impedire la fuga di esemplari allevati o materiale biologico, che potrebbero sopravvivere e successivamente riprodursi;
- (3) "impianto di acquacoltura chiuso": un impianto in cui l'acquacoltura è praticata in un mezzo acquatico separato dal mezzo acquatico naturale mediante barriere impenetrabili atte ad impedire la fuga di esemplari allevati o materiale biologico, che potrebbero sopravvivere e successivamente riprodursi;
- (4) "organismi acquatici": qualsiasi forma di vita acquatica appartenente al regno animale, vegetale e protista, ivi compresi parti, gameti, semi, uova o propaguli di tali individui che potrebbero sopravvivere e successivamente riprodursi;
- (5) "organismi poliploidi": organismi acquatici in cui è stato modificato, mediante tecniche di manipolazione cellulare, il numero di cromosomi nelle cellule;
- (6) "specie esotica":
 - a) una specie, una sottospecie o un taxon inferiore di un organismo acquatico che, a seguito dell'introduzione intenzionale o accidentale da parte dell'uomo, si trova al di fuori del suo areale conosciuto di distribuzione naturale e della sua area di dispersione potenziale;
 - b) organismi poliploidi, a prescindere dal loro areale di distribuzione naturale o di dispersione potenziale;

- (7) "specie localmente assente": una specie o sottospecie di un organismo acquatico che, per ragioni biogeografiche, non è presente in una determinata zona situata all'interno del suo areale di distribuzione naturale;
- (8) "specie non bersaglio" qualsiasi specie o sottospecie di un organismo acquatico trasportata accidentalmente insieme a un organismo acquatico oggetto di un'introduzione o di una traslocazione;
- (9) "movimento": introduzione e/o traslocazione;
- (10) "introduzione": il processo attraverso il quale una specie esotica è spostata intenzionalmente ai fini del suo impiego in acquacoltura;
- (11) "traslocazione": il processo attraverso il quale un organismo acquatico è spostato intenzionalmente all'interno del suo areale di distribuzione naturale verso una zona in cui prima era assente per ragioni biogeografiche, ai fini del suo impiego in acquacoltura;
- (12) "fase di rilascio pilota": il rilascio di organismi acquatici su scala limitata al fine di valutare l'interazione ecologica con le specie autoctone e gli habitat e verificare le ipotesi emerse dalla valutazione dei rischi;
- (13) "richiedente": la persona fisica o giuridica o l'entità che propone di effettuare l'introduzione o la traslocazione di un organismo acquatico;
- (14) "quarantena": un processo attraverso il quale gli organismi acquatici e gli organismi a questi associati possono essere tenuti in completo isolamento dall'ambiente circostante;
- (15) "impianto di quarantena": un impianto in cui gli organismi acquatici e gli organismi a questi associati possono essere mantenuti in completo isolamento dall'ambiente circostante;
- (16) "movimento routinario": il movimento, a partire da un'origine nota, di organismi acquatici classificati a basso rischio in base all'esperienza consolidata di uno Stato membro, che consente di escludere eventuali ripercussioni negative per l'ambiente e per gli altri Stati membri;
- (17) "movimento non routinario": qualsiasi movimento di organismi acquatici non conforme ai criteri che definiscono i movimenti routinari;
- (18) "Stato membro destinatario": lo Stato membro nel cui territorio è introdotta la specie esotica o è traslocata la specie localmente assente;
- (19) "Stato membro d'origine ": lo Stato membro dal cui territorio è introdotta la specie esotica o è traslocata la specie localmente assente.

Capo II

Obblighi generali degli Stati membri

Articolo 4

Misure volte ad evitare impatti negativi

Gli Stati membri provvedono affinché siano adottate tutte le misure necessarie ad evitare eventuali impatti negativi sulla diversità biologica, in particolare per quanto riguarda le specie, gli habitat e le funzioni dell'ecosistema, a seguito dell'introduzione o della traslocazione di organismi acquatici e di specie non bersaglio in acquacoltura e della diffusione di tali specie nell'ambiente naturale.

Articolo 5

Organi decisionali e consultivi

Gli Stati membri designano l'autorità competente incaricata di garantire l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento ("l'autorità competente"). Ciascuna delle autorità competenti è assistita da un comitato consultivo da essa designato, nel quale sono rappresentate competenze in campo biologico ed ecologico ("il comitato consultivo").

Capo III

Autorizzazioni

Articolo 6

Autorizzazione

1. Chiunque intenda effettuare un'introduzione o una traslocazione di un organismo acquatico è tenuto a chiedere un'autorizzazione all'autorità competente dello Stato membro destinatario. Le domande di autorizzazione possono riguardare più movimenti da effettuare entro un periodo massimo di cinque anni.
2. Unitamente alla domanda di autorizzazione devono essere presentate le informazioni enumerate nell'allegato I. Il comitato consultivo verifica la completezza dei dati contenuti nella domanda e la ricevibilità della medesima e trasmette il proprio parere all'autorità competente.

Articolo 7

Tipo di movimento proposto

Il comitato consultivo valuta se il movimento proposto si configura come movimento routinario o non routinario e se deve essere preceduto da una fase di quarantena o da una fase di rilascio pilota e trasmette il proprio parere all'autorità competente.

Articolo 8
Movimento routinario

Nel caso di movimenti routinari l'autorità competente può concedere un'autorizzazione indicando, se del caso, se il movimento deve essere preceduto da una fase di quarantena o da una fase di rilascio pilota secondo quanto disposto ai capi IV e V.

Articolo 9
Movimento non routinario

1. In caso di movimenti non routinari deve essere effettuata una valutazione del rischio ambientale secondo quanto specificato nell'allegato II. L'autorità competente decide se detta valutazione deve essere effettuata dal richiedente o da un organismo indipendente e stabilisce a chi competono i costi della medesima.
2. Sulla base della valutazione di rischio ambientale il comitato consultivo emette il proprio parere in merito ai rischi del movimento proposto avvalendosi del modello di relazione sintetica che figura nella parte 3 dell'allegato II e lo trasmette all'autorità competente. Se il livello di rischio identificato dal comitato consultivo è basso, l'autorità competente può concedere l'autorizzazione senza ulteriori formalità.
3. Se il comitato consultivo ritiene che il movimento di organismi acquatici proposto presenta un livello di rischio medio o elevato, esso esamina la domanda in consultazione con il richiedente al fine di verificare se esistono procedimenti o tecnologie che consentano di abbassare il livello di rischio. Il comitato consultivo trasmette all'autorità competente i risultati della sua valutazione e, servendosi del modello riportato nella parte 3 dell'allegato II, precisa il livello di rischio e le ragioni di un'eventuale riduzione di tale livello.
4. L'autorità competente può autorizzare movimenti non routinari solo se la valutazione del rischio, tenuto conto di eventuali misure di mitigazione, consente di concludere che il livello di rischio ambientale è basso. Qualsiasi rigetto di una domanda di autorizzazione deve essere giustificato in base a criteri scientifici.

Articolo 10
Termine per la decisione

1. La decisione relativa al rilascio dell'autorizzazione o al rigetto della domanda è notificata per iscritto al richiedente entro un termine ragionevole, che comunque non può superare un anno dalla data di presentazione della domanda.
2. Gli Stati membri firmatari del CIEM possono chiedere che le domande e le valutazioni del rischio riguardanti organismi marini siano riesaminate dal CIEM prima che il comitato consultivo formuli il proprio parere. In tali casi il termine per la decisione può essere prorogato di ulteriori sei mesi.

Articolo 11
Movimenti che interessano altri Stati membri

1. Qualora l'impatto ambientale, noto o potenziale, di un movimento proposto di un organismo possa interessare altri Stati membri, l'autorità competente informa lo o gli Stati membri interessati e la Commissione della propria intenzione di autorizzare tale movimento, trasmettendo un progetto di decisione accompagnato da una relazione e da una sintesi della valutazione di rischio ambientale in conformità della parte 3 dell'allegato II.
2. Gli altri Stati membri interessati possono comunicare per iscritto le loro osservazioni alla Commissione entro due mesi dalla data della notifica.
3. La Commissione, previa consultazione del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), istituito dall'articolo 33 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, e del comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura istituito dalla decisione 1999/478/CEE¹⁴, conferma, revoca o modifica la decisione di autorizzazione entro sei mesi dalla data della notifica.
4. Gli Stati membri possono deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro 30 giorni dalla sua adozione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una diversa decisione entro un termine di 30 giorni.

Articolo 12
Revoca dell'autorizzazione

L'autorità competente può revocare l'autorizzazione in qualsiasi momento qualora si verificano eventi imprevisti che incidano negativamente sull'ambiente o sulle popolazioni autoctone.

Capo IV
Condizioni applicabili alle introduzioni per le quali è rilasciata un'autorizzazione

Articolo 13
Osservanza di altre disposizioni comunitarie

L'esecuzione di introduzioni autorizzate in virtù del presente regolamento è subordinata all'ottenimento delle altre autorizzazioni prescritte dalla normativa comunitaria e al rispetto delle altre condizioni previste da tale normativa, segnatamente:

- a) le condizioni di polizia sanitaria previste dalla direttiva 2006/XX/CE del Consiglio¹⁵

¹⁴ GU L 187 del 20.7.1999, pag. 70, quale modificata dalla decisione 2004/864/CE (GU L 370 del 17.12.2004, pag. 91).

¹⁵ Cfr. nota 9.

- b) le condizioni previste dalla direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità¹⁶.

Articolo 14

Rilascio di organismi acquatici in impianti di acquacoltura in caso di introduzioni routinarie

In caso di introduzioni routinarie è consentito, di norma, il rilascio di organismi acquatici in impianti di acquacoltura aperti senza quarantena, salvo decisione diversa dell'autorità competente adottata sulla base di un apposito parere formulato dal comitato consultivo.

Articolo 15

Rilascio di organismi acquatici in impianti di acquacoltura in caso di introduzioni non routinarie

1. In caso di introduzioni non routinarie, il rilascio di organismi acquatici in impianti di acquacoltura chiusi e aperti è subordinato alle condizioni stabilite ai paragrafi 2, 3 e 4.
2. Gli organismi acquatici sono collocati in un impianto di quarantena designato, situato nel territorio della Comunità, in conformità delle condizioni stabilite nell'allegato III ai fini della costituzione di uno stock riproduttivo.
3. L'impianto di quarantena può essere situato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro destinatario, a condizione che tutti gli Stati membri concordino su tale opzione e che la stessa sia stata inclusa nella valutazione del rischio ambientale ai sensi dell'articolo 9.
4. Negli impianti di acquacoltura dello Stato membro destinatario può essere utilizzata solo la progenie degli organismi acquatici introdotti, salvo nel caso in cui detti organismi siano completamente sterili dal punto di vista riproduttivo e a condizione che durante la quarantena non si riscontri la presenza di specie non bersaglio.

Articolo 16

Fase di rilascio pilota in impianti di acquacoltura aperti

L'autorità competente può chiedere che il rilascio di organismi acquatici in impianti di acquacoltura aperti sia preceduto da una fase iniziale di rilascio pilota soggetta a specifiche misure di contenimento e prevenzione in conformità del parere e delle raccomandazioni formulate dal comitato consultivo.

¹⁶ GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

Articolo 17
Piani di emergenza

Per tutte le introduzioni non routinarie e le fasi di rilascio pilota il comitato consultivo, in consultazione con il richiedente, predispone piani di emergenza che prevedano, tra l'altro, la rimozione delle specie introdotte dall'ambiente o una riduzione della loro densità, da attuare in caso di eventi imprevisti che incidano negativamente sull'ambiente o sulle popolazioni autoctone. Ove si verificassero tali eventi, i piani di emergenza sono attuati senza indugio e l'autorizzazione è revocata secondo il disposto dell'articolo 12.

Articolo 18
Monitoraggio

1. Tutte le specie esotiche sono sottoposte a monitoraggio nei due anni successivi al loro rilascio o per un ciclo generazionale completo, se tale ciclo ha durata superiore, al fine di verificare l'esattezza della valutazione di impatto e l'eventuale presenza di impatti ulteriori o diversi da quelli prospettati. Particolare attenzione è data al livello di diffusione o di contenimento della specie. L'autorità competente decide se il richiedente dispone di competenze adeguate o se il monitoraggio deve essere eseguito da un altro organismo.
2. Fatto salvo il parere formulato dal comitato consultivo, l'autorità competente può chiedere di prolungare il periodo di monitoraggio al fine di valutare eventuali effetti a lungo termine sull'ecosistema che risultino difficilmente individuabili nel periodo previsto al paragrafo 1.
3. Il comitato consultivo valuta i risultati del programma di monitoraggio e prende nota, in particolare, di qualsiasi fenomeno che non sia stato correttamente previsto in sede di valutazione dei rischi. I risultati di tale valutazione sono trasmessi all'autorità competente, che inserisce una sintesi dei risultati stessi nel registro nazionale di cui all'articolo 23.

Capo V
Condizioni applicabili alle traslocazioni per le quali è rilasciata un'autorizzazione

Articolo 19
Osservanza di altre disposizioni comunitarie

L'esecuzione di traslocazioni autorizzate in virtù del presente regolamento è subordinata all'ottenimento delle altre autorizzazioni prescritte dalla normativa comunitaria e al rispetto delle altre condizioni previste da tale normativa, segnatamente:

- a) le condizioni di polizia sanitaria previste dalla direttiva 2006/XX/CE¹⁷

¹⁷ Cfr. nota 9.

- b) le condizioni previste dalla direttiva 2000/29/CE¹⁸.

Articolo 20
Traslocazioni non routinarie

In caso di traslocazioni non routinarie in impianti di acquacoltura aperti, l'autorità competente può chiedere che il rilascio di organismi acquatici sia preceduto da una fase iniziale di rilascio pilota soggetta a specifiche misure di contenimento e prevenzione in conformità del parere e delle raccomandazioni formulate dal comitato consultivo.

Articolo 21
Quarantena

Lo Stato membro destinatario può, in casi eccezionali e previa approvazione della Commissione, chiedere che il rilascio di specie provenienti da traslocazioni non routinarie in impianti di acquacoltura chiusi o aperti sia preceduto da una fase di quarantena in conformità dell'articolo 15, paragrafi 2, 3 e 4. Nella richiesta di approvazione presentata alla Commissione sono specificate le ragioni per cui è chiesta la quarantena. La Commissione decide al riguardo entro un termine di 30 giorni.

Articolo 22
Monitoraggio

Le specie provenienti da traslocazioni non routinarie sono soggette a monitoraggio in conformità dell'articolo 18.

Capo VI **Registro**

Articolo 23
Registro

Gli Stati membri tengono un registro delle introduzioni e delle traslocazioni in cui figura l'elenco cronologico di tutte le domande presentate, corredato della documentazione raccolta prima del rilascio delle autorizzazioni e durante il periodo di monitoraggio.

Il registro è reso pubblicamente disponibile in conformità della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale¹⁹.

¹⁸ Cfr. nota 15.

¹⁹ GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.

Capo VII

Disposizioni finali

Articolo 24 *Adeguamento al progresso tecnico*

Le eventuali modifiche da apportare agli allegati I, II e III ai fini del loro adeguamento al progresso tecnico e scientifico sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (CE) 2371/2002²⁰.

Articolo 25 *Entrata in vigore*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il Presidente

²⁰ Cfr. nota 11.

ALLEGATO I

Domanda

(Da compilare a cura del richiedente)

Per quanto possibile, le informazioni devono essere corredate di riferimenti alla letteratura scientifica e di rimandi alle comunicazioni personali intercorse con le autorità scientifiche e gli esperti in materia di pesca. Le domande non sufficientemente particolareggiate possono essere rinviate al richiedente con richiesta di ulteriore documentazione, con un conseguente ritardo nella procedura di valutazione della proposta.

Ai fini del presente allegato, se una domanda riguarda una proposta di traslocazione, anziché di introduzione, i termini introduzione/introdotta vanno sostituiti con traslocazione/traslocato.

A) Sintesi

Presentare una breve sintesi del documento che comprenda una descrizione della proposta, gli impatti potenziali sulle specie autoctone e i loro habitat e le misure di mitigazione predisposte per ridurre al minimo gli impatti suddetti.

B) Introduzione

- 1) Nome (comune e scientifico) dell'organismo di cui si propone l'introduzione o la traslocazione, con indicazione del genere, della specie, della sottospecie ed eventualmente della classificazione tassonomica inferiore.
- 2) Descrivere le caratteristiche dell'organismo, comprese le caratteristiche distintive, accludendo un disegno scientifico o una fotografia.
- 3) Descrivere i precedenti in acquacoltura, le pratiche di miglioramento o altre introduzioni (se pertinente).
- 4) Descrivere gli obiettivi e le motivazioni dell'introduzione proposta, spiegando le ragioni per cui l'obiettivo perseguito non può essere raggiunto utilizzando una specie autoctona.
- 5) Indicare quali strategie alternative sono state prese in esame per conseguire gli obiettivi della proposta. Precisare le implicazioni di un'opzione di "non azione".
- 6) Indicare la zona geografica dell'introduzione proposta allegando una carta geografica.
- 7) Indicare il numero di esemplari di cui è proposta l'introduzione (all'inizio, alla fine). Precisare se il progetto può essere suddiviso in più componenti parziali. In caso affermativo, specificare quanti esemplari rientrano in ciascuna componente parziale.
- 8) Descrivere l'origine/le origini dello stock (impianto) e lo stock genetico (se conosciuto).

C) Dati relativi al ciclo biologico della specie da introdurre (per ogni stadio vitale)

- 1) Descrivere l'areale di distribuzione originario e le relative variazioni conseguenti alle introduzioni.
- 2) Indicare le zone in cui la specie è stata introdotta in precedenza e descrivere gli impatti sull'ambiente della zona ricevente (predatore, preda, competitore e/o elementi strutturali/funzionali dell'habitat).
- 3) Indicare i fattori che confinano la specie nel suo areale di distribuzione originario.
- 4) Descrivere le tolleranze fisiologiche (qualità dell'acqua, temperatura, ossigeno e salinità) per ogni stadio vitale (stadio giovanile, adulto e riproduttivo).
- 5) Descrivere le preferenze e le tolleranze ambientali per ogni stadio vitale.
- 6) Descrivere la biologia riproduttiva.
- 7) Descrivere il comportamento migratorio.
- 8) Descrivere le preferenze alimentari per ogni stadio vitale.
- 9) Descrivere il tasso di crescita e la durata di vita (anche nella zona in cui è proposta l'introduzione, se conosciuti).
- 10) Descrivere i patogeni e i parassiti noti della specie o della popolazione.
- 11) Descrivere le caratteristiche comportamentali (comportamento sociale, comportamento territoriale, aggressività).

D) Interazione con le specie autoctone

- 1) Qual è il potenziale di sopravvivenza e di insediamento dell'organismo introdotto in caso di fuga (questa domanda vale per i movimenti verso impianti di acquacoltura aperti e chiusi.)
- 2) Quali habitat la specie introdotta andrà verosimilmente ad occupare nella zona in cui è proposta l'introduzione? Potranno verificarsi sovrapposizioni con altre specie vulnerabili, minacciate o in pericolo? (Indicare l'eventuale presenza di acque contigue nella zona in cui è proposta l'introduzione).
- 3) Con quali specie autoctone si verificherà una sovrapposizione di nicchia? Esistono risorse ecologiche inutilizzate da cui la specie potrebbe trarre vantaggio?
- 4) Di cosa si nutrirà l'organismo introdotto nell'ambiente ricevente?
- 5) Tale fenomeno di predazione produrrà impatti negativi sull'ecosistema ricevente?
- 6) Gli organismi introdotti sopravviveranno e si riprodurranno con successo nella zona in cui è proposta l'introduzione o sarà necessario un ripopolamento annuale? (Questa domanda interessa le specie non destinate ad impianti di acquacoltura chiusi.)

- 7) Gli organismi introdotti si ibrideranno con specie autoctone? L'introduzione proposta può comportare un rischio di estinzione locale di specie o popolazioni autoctone? Gli organismi introdotti possono produrre eventuali effetti sul comportamento riproduttivo e le zone di riproduzione delle specie presenti in loco?
- 8) L'introduzione proposta presenta impatti potenziali sulla qualità dell'habitat o dell'acqua?

E) Ambiente ricevente e acque contigue

- 1) Fornire i dati relativi ai parametri fisici dell'ambiente ricevente e dei corpi idrici contigui, quali i valori stagionali di parametri quali la temperatura dell'acqua, la salinità, la torbidità, il tenore di ossigeno disciolto, il pH, i nutrienti e i metalli. Indicare se i suddetti parametri corrispondono alle tolleranze/preferenze della specie da introdurre, anche per quanto riguarda le condizioni necessarie per la riproduzione.
- 2) Illustrare la composizione delle specie (principali vertebrati acquatici, invertebrati e piante) delle acque riceventi.
- 3) Fornire informazioni sull'habitat della zona di introduzione, comprese le acque contigue, e identificare gli habitat critici. Indicare quali parametri corrispondono alle tolleranze/preferenze degli organismi da introdurre. Specificare se gli organismi da introdurre possono perturbare gli habitat descritti.
- 4) Descrivere le barriere naturali o artificiali che dovrebbero impedire l'accesso degli organismi introdotti alle acque adiacenti.

F) Monitoraggio

Illustrare i piani volti a monitorare e a valutare il successo delle specie di cui è proposta l'introduzione e specificare le modalità di valutazione di eventuali impatti negativi sulle specie autoctone e i loro habitat.

G) Piano di gestione

- 1) Illustrare il piano di gestione dell'introduzione proposta, fornendo, tra l'altro, le seguenti informazioni:
 - a) illustrare le misure adottate per garantire che nessuna altra specie (specie non bersaglio) sia compresa nella spedizione;
 - b) indicare chi sarà autorizzato a utilizzare gli organismi di cui è proposta l'introduzione e a quali condizioni;
 - c) specificare se è prevista una fase precommerciale per l'introduzione proposta;
 - d) illustrare il sistema di garanzia della qualità dell'introduzione proposta e
 - e) gli altri requisiti normativi da rispettare.
- 2) Illustrare le misure chimiche, biofisiche e di gestione da adottare per evitare la fuga accidentale di organismi e di specie non bersaglio verso ecosistemi riceventi non

bersaglio e il loro insediamento in tali ecosistemi. Fornire informazioni particolareggiate in merito ai seguenti aspetti: fonte di approvvigionamento idrico, destinazione degli effluenti, eventuali trattamenti degli effluenti, prossimità di canalizzazioni per l'acqua piovana, controllo dei predatori, sicurezza dell'impianto e, se necessario, sistemi di prevenzione delle fughe.

- 3) Illustrare i piani di emergenza da applicare in caso di liberazione non intenzionale, accidentale o non autorizzata di organismi dagli impianti di allevamento e di incubazione o in caso di espansione accidentale o imprevista dell'area di colonizzazione dopo il rilascio.
- 4) Se la proposta riguarda la creazione di una peschiera, precisarne gli obiettivi. Chi beneficerebbe di tale attività? Fornire informazioni particolareggiate sul piano di gestione e, se necessario, indicare le modifiche del piano stesso riguardanti le specie soggette a impatto.

H) Dati commerciali

- 1) Indicare il nome del titolare e/o della società, il numero della licenza di acquacoltura e, se pertinente, la licenza commerciale oppure il nome dell'agenzia o del dipartimento governativo con le coordinate (nome, numero di telefono e di fax, indirizzo e-mail) di una persona di contatto.
- 2) Illustrare la redditività economica del progetto proposto.

I) Riferimenti

- 1) Fornire una bibliografia particolareggiata di tutti i riferimenti riportati nella domanda.
- 2) Fornire un elenco in cui figurino i nomi e i recapiti delle autorità scientifiche e degli esperti consultati.

ALLEGATO II

Procedure e criteri minimi per la valutazione del rischio ambientale

Per valutare i rischi associati all'introduzione o alla traslocazione di organismi acquatici occorre valutare la probabilità che tali organismi si insedino e le conseguenze di tale insediamento.

L'esame, che verte sulle principali componenti ambientali, consente di valutare mediante procedure standardizzate il rischio di effetti genetici e ambientali e il potenziale di introduzione di specie non bersaglio che potrebbero avere un impatto sulle specie autoctone delle acque riceventi.

Nell'ambito dell'esame l'accento è posto non tanto sulle valutazioni quanto sui dati biologici particolareggiati e sulle altre informazioni pertinenti che sono all'origine delle valutazioni stesse. In caso di incertezza scientifica si applicherà il principio di precauzione.

Ai fini del presente allegato, se una domanda riguarda una proposta di traslocazione, i termini introduzione/introdotta vanno sostituiti con traslocazione/traslocato.

PARTE 1 – VALUTAZIONE DEI RISCHI GENETICI ED ECOLOGICI

Fase 1: probabilità di insediamento e diffusione al di là della zona prevista di introduzione

Fenomeno	Grado di probabilità (E, M, B) ⁽¹⁾	Grado di certezza (ME, RE, RB, MB) ⁽²⁾	Osservazioni a sostegno della valutazione ⁽⁴⁾
Nel caso di impianti di acquacoltura chiusi, la specie introdotta o traslocata passa nell'ambiente circostante			
La specie introdotta o traslocata, passata o dispersa nell'ambiente circostante, colonizza e mantiene una popolazione nella zona di introduzione fuori dal controllo dell'impianto di acquacoltura			
La specie introdotta o traslocata, passata o dispersa nell'ambiente circostante, si diffonde al di là della zona prevista di introduzione			
Classificazione finale ⁽³⁾			

(1) E= Elevato, M= Medio, B= Basso

(2) ME= Molto elevato, RE= Relativamente elevato, RB= Relativamente basso, MB= Molto basso

(3) La classificazione finale della **probabilità di insediamento e diffusione** è data dal valore del parametro cui è attribuito il grado più basso (ad esempio, se ai parametri di cui sopra sono attribuiti i gradi "**Elevato**" e "**Basso**", la classificazione finale corrisponde al grado "**Basso**"). In altri termini, perché vi sia insediamento al di là della zona prevista di introduzione, devono verificarsi entrambi i fenomeni – la probabilità che l'organismo colonizzi e mantenga una popolazione nella zona in cui è prevista l'introduzione (a prescindere dal fatto che si tratti di un ambiente confinato, come un impianto, o di un habitat naturale) e la probabilità di diffusione al di là della zona prevista di introduzione (stimata come illustrato in precedenza).

La classificazione finale del grado di **certezza** è data dal valore del parametro cui è attribuito il grado di certezza più **basso** (ad esempio, se ai parametri di cui sopra sono attribuiti i gradi "**Molto elevato**" e "**Relativamente elevato**", la valutazione finale corrisponde al grado "**Relativamente elevato**").

(4) Il valutatore farà riferimento alle indicazioni contenute nelle appendici A e B del codice di condotta del CIEM.

Fase 2: conseguenze derivanti dall'insediamento e dalla diffusione

Fenomeno	Grado di probabilità (E, M, B)	Grado di certezza (ME, RE, RB, MB)	Osservazioni a sostegno della valutazione⁽²⁾
Il mescolamento genetico con le popolazioni locali provoca una perdita di diversità genetica			
La competizione (cibo, territorio) o la predazione portano all'estinzione delle popolazioni autoctone			
Altri fenomeni indesiderati di tipo ecologico			
Alcuni dei fenomeni summenzionati persistono anche dopo la rimozione della specie introdotta			
Classificazione finale⁽¹⁾			

- (1) La classificazione finale delle conseguenze derivanti dall'insediamento e dalla diffusione è data dal valore del parametro (probabilità individuale) cui è attribuito il grado più elevato; la classificazione finale del grado di certezza è data dal valore del parametro cui è attribuito il grado di certezza più basso.
- (2) Il valutatore farà riferimento alle indicazioni contenute nelle appendici A e B del codice di condotta del CIEM.

Fase 3: potenziale di rischio associato alle specie esotiche e localmente assenti

Viene assegnato un unico valore sulla base delle valutazioni effettuate nelle fasi 1 e 2:

Componente	Potenziale di rischio (E, M, B)	Grado di certezza (ME, RE, RB, MB)	Osservazioni a sostegno della valutazione⁽²⁾
Insedimento e diffusione (fase 1)			
Conseguenze ecologiche (fase 2)			
Classificazione finale del potenziale di rischio complessivo⁽¹⁾			

- (1) La classificazione finale del potenziale di rischio è data dal valore della più elevata fra le due probabilità quando non c'è incremento di probabilità tra le due stime (vale a dire, se il rischio di insediamento e di diffusione è elevato e il rischio di conseguenze ecologiche è medio, la classificazione finale è data dal valore della più elevata delle due probabilità, che corrisponde ad "Elevato". Quando c'è un incremento di probabilità tra le due stime (vale a dire un misto di "Elevato" e di "Basso") il valore finale corrisponde a "Medio".
- (2) Il valutatore farà riferimento alle indicazioni contenute nelle appendici A e B del codice di condotta del CIEM.

Il risultato di tale valutazione è espresso come segue:

Elevato = Introduzione soggetta a serie riserve (sono necessarie importanti misure di mitigazione). È opportuno respingere la proposta, salvo nel caso in cui sia possibile predisporre procedure di mitigazione che consentano di riportare il rischio al livello "Basso".

Medio = Introduzione soggetta ad alcune riserve. È opportuno respingere la proposta, salvo nel caso in cui sia possibile predisporre procedure di mitigazione che consentano di riportare il rischio al livello "Basso".

Basso = Introduzione soggetta a riserve trascurabili. È opportuno approvare la proposta. Non sono necessarie misure di mitigazione.

La proposta può essere approvata nella sua versione originale (senza necessità di misure di mitigazione) solo se il potenziale di rischio complessivo stimato risulta "Basso" e se il grado di certezza complessivo del rischio complessivo stimato risulta "Molto elevato" o "Relativamente elevato".

Se, dopo una prima analisi, il rischio complessivo è classificato "Elevato" o "Medio", è necessario integrare nella domanda proposte di misure di contenimento o di mitigazione. La domanda è successivamente sottoposta ad analisi del rischio, fino a che, in base alla classificazione finale, il rischio globale risulti "Basso" con un grado di probabilità "Molto elevato" o "Relativamente elevato". La descrizione di tali procedure addizionali e la descrizione circostanziata delle misure di contenimento e di mitigazione formeranno parte integrante della valutazione del rischio.

PARTE 2 – VALUTAZIONE RELATIVA ALLE SPECIE NON BERSAGLIO

Fase 1: probabilità di insediamento e diffusione di specie non bersaglio al di là della zona prevista di introduzione

Fenomeno	Grado di probabilità (E, M, B)	Grado di certezza (ME, RE, RB, MB)	Osservazioni a sostegno della valutazione ⁽²⁾
Introduzione di una specie non bersaglio a seguito dell'introduzione o della traslocazione di organismi acquatici			
La specie non bersaglio introdotta trova habitat ricettivi o organismi ospite			
Classificazione finale ⁽¹⁾			

- (1) La classificazione finale del grado di probabilità è data dal valore dell'elemento cui è attribuito il grado di rischio più basso e la classificazione finale del grado di certezza è data dal valore dell'elemento cui è attribuito il grado di certezza più basso.
- (2) Il valutatore farà riferimento alle indicazioni contenute nelle appendici A e B del codice di condotta del CIEM.

Fase 2: conseguenze dell'insediamento e della diffusione di specie non bersaglio

Fenomeno	Grado di probabilità (E, M, L)	Grado di certezza (ME, RE, RB, MB)	Osservazioni a sostegno della valutazione ⁽²⁾
La specie non bersaglio compete con le popolazioni autoctone o ne diventa predatore, provocandone l'estinzione			
Il mescolamento genetico tra specie non bersaglio e popolazioni locali provoca una perdita di diversità genetica			
Altri fenomeni indesiderati di tipo ecologico o patologico			
Alcuni dei fenomeni summenzionati persistono anche dopo la rimozione della specie non bersaglio			
Classificazione finale ⁽¹⁾			

- (1) La classificazione finale delle conseguenze è data dal valore dell'elemento cui è attribuito il grado di rischio più elevato e la classificazione finale del grado di certezza è data dal valore dell'elemento cui è attribuito il grado di certezza più basso.
- (2) Il valutatore farà riferimento alle indicazioni contenute nelle appendici A e B del codice di condotta del CIEM.

Fase 3: potenziale di rischio associato alle specie non bersaglio

Viene assegnato un unico valore sulla base delle valutazioni effettuate nelle fasi 1 e 2:

Componente	Potenziale di rischio (E, M, B)	Grado di certezza (ME, RE, RB, MB)	Osservazioni a sostegno della valutazione⁽²⁾
Insediamiento e diffusione (fase 1)			
Conseguenze ecologiche (fase 2)			
Classificazione finale ⁽¹⁾			

(1) La classificazione finale del potenziale di rischio è data dal valore dell'elemento cui è attribuito il grado di rischio più basso e la classificazione finale del grado di certezza è data dal valore dell'elemento cui è attribuito il grado di certezza più basso.

(2) Il valutatore farà riferimento alle indicazioni contenute nelle appendici A e B del codice di condotta del CIEM.

Le condizioni applicabili alla valutazione del potenziale di rischio associato a specie esotiche (parte 1) si applicano, fatti i debiti adeguamenti, al potenziale di rischio associato a specie non bersaglio (parte 2), anche per quanto riguarda l'obbligo di introdurre misure di contenimento e di mitigazione.

PARTE III – VALUTAZIONE GLOBALE DEL RISCHIO AMBIENTALE - RELAZIONE

- Antecedenti, contesto e motivazioni della domanda:
- Informazioni sintetiche sulla valutazione del rischio
- Sintesi della valutazione del rischio genetico ed ecologico
- Sintesi della valutazione del rischio relativo a specie non bersaglio
- Osservazioni:
- Misure di mitigazione:
- Dichiarazione conclusiva sul rischio potenziale complessivo dell'organismo:
- Parere destinato all'autorità competente:

ALLEGATO III

Quarantena

La quarantena consiste nel mantenere in completo isolamento dall'ambiente circostante animali vivi, piante ed organismi a questi associati, al fine di evitare impatti sulle specie selvatiche e d'allevamento e modificazioni indesiderate degli ecosistemi.

Le specie esotiche o localmente assenti devono essere tenute in quarantena per un periodo di durata sufficiente a individuare tutte le specie non bersaglio e a verificare l'assenza di agenti patogeni o malattie. L'impianto di quarantena deve essere costruito in conformità delle specifiche dell'autorità competente dello Stato membro in cui è situato, il quale è responsabile della sua approvazione. La durata della quarantena deve essere specificata nell'autorizzazione. Se l'impianto non è situato nello Stato membro destinatario, la durata della quarantena è stabilita di comune accordo dal comitato consultivo competente per l'impianto stesso e dal comitato consultivo dello Stato membro ricevente.

Gli operatori devono gestire gli impianti di quarantena nel rispetto delle condizioni illustrate qui di seguito e devono disporre di un programma di garanzia della qualità e di un manuale operativo.

Ai fini del presente allegato, se una domanda riguarda una proposta di traslocazione, i termini introduzione/introdotta vanno sostituiti con traslocazione/traslocato.

Smaltimento degli effluenti e dei rifiuti

Tutti gli effluenti e i rifiuti prodotti nell'impianto di quarantena devono essere sottoposti a un trattamento atto a distruggere efficacemente tutte le possibili specie bersaglio e gli organismi associati. Al fine di garantire il funzionamento ininterrotto degli impianti e un completo contenimento, i sistemi di trattamento degli effluenti devono essere dotati di dispositivi d'emergenza *fail-safe*.

Gli effluenti e i rifiuti trattati possono contenere sostanze nocive per l'ambiente (quali ad esempio agenti antivegetativi) e devono essere smaltiti in modo da ridurre al minimo l'impatto ambientale.

Occorre fornire informazioni particolareggiate sul trattamento degli effluenti e dei rifiuti solidi, compresi l'elenco degli addetti a tali operazioni e l'indicazione dei tempi di esecuzione. Il sistema deve formare oggetto di un monitoraggio volto a garantire il buon funzionamento dell'impianto e l'individuazione precoce di eventuali avarie.

Separazione fisica

Gli organismi trasferiti devono essere mantenuti separati da altri organismi al fine di garantire il contenimento, eccetto nel caso delle specie sentinella appositamente utilizzate per testare gli effetti delle specie introdotte. Occorre evitare qualsiasi contatto con uccelli, altri animali, agenti patogeni e contaminanti.

Personale

L'accesso deve essere riservato al personale autorizzato e qualificato. Prima dell'uscita dall'impianto si provvederà alla disinfezione delle calzature, delle mani e del materiale utilizzato.

Attrezzature

All'atto del ricevimento, tutti gli organismi dei vari stadi vitali, le vasche, l'acqua, i contenitori da trasporto e le attrezzature venuti a contatto con le specie introdotte, compresi i veicoli per il trasporto, devono essere manipolati in modo da escludere qualsiasi rischio di fuga dall'impianto delle specie introdotte o delle specie non bersaglio associate. Tutto il materiale usato per la spedizione e l'imballaggio deve essere disinfettato o incenerito, se tale pratica è autorizzata.

Esemplari morti e loro smaltimento

Registrazioni giornaliere dei decessi devono essere tenute a disposizione dell'autorità competente a fini di ispezione e tutti gli esemplari morti devono essere conservati in situ. La rimozione di cadaveri, tessuti o gusci può essere effettuata solo previa esecuzione di un trattamento autorizzato e atto a garantire una completa disinfezione. Possono essere utilizzati trattamenti termici, quali la sterilizzazione in autoclave, o chimici.

I decessi devono essere comunicati all'autorità competente e gli Stati membri devono investigarne tempestivamente le cause. Gli esemplari morti devono essere conservati, trasportati e smaltiti in conformità del regolamento (CE) 1774/2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano²¹.

Ispezioni e test

Devono essere eseguite ispezioni periodiche per la ricerca di specie non bersaglio. Ove vengano identificati specie non bersaglio, malattie o parassiti non individuati in precedenza occorre adottare opportuni provvedimenti per tenere sotto controllo la situazione. Tali provvedimenti possono comprendere la distruzione degli organismi e la disinfezione dell'impianto.

Durata

La durata della quarantena varia in funzione dell'organismo, della stagionalità delle specie non bersaglio e delle condizioni di allevamento.

Registrazioni

Gli impianti di quarantena devono mantenere registrazioni accurate sui seguenti elementi:

- orari di entrata/uscita del personale;
- tasso di mortalità e metodo di conservazione o di smaltimento;

²¹ GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

- trattamento delle acque affluenti e degli effluenti;
- campioni inviati agli esperti per la ricerca di specie non bersaglio;
- eventuali anomalie nel corso della quarantena (interruzioni di corrente, danni agli edifici, condizioni meteorologiche avverse, ecc.).

Disinfezione

La disinfezione consiste nell'applicazione di disinfettanti in concentrazioni sufficienti e per una durata sufficiente a distruggere gli organismi nocivi. I disinfettanti e le concentrazioni per la disinfezione degli impianti di quarantena devono consentire una completa disinfezione dell'acqua di mare e dell'acqua dolce. Concentrazioni analoghe devono essere utilizzate per la disinfezione di routine dell'impianto. Si raccomanda di neutralizzare tutti i disinfettanti prima di rilasciarli nell'ambiente circostante. Per gli impianti che utilizzano acqua marina occorre tener conto degli ossidanti residui prodotti durante la disinfezione chimica. In caso di emergenza, come l'individuazione di un parassita o di un agente patogeno importati, occorre disporre di quantità di disinfettanti sufficienti per trattare l'intero impianto.